Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — Roma - Venerdì, 24 maggio 1935 - Anno XIII — Numero 122

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, presso il negozio di vendita della Libreria stessa al Corso Umberto I, angolo piazza S. Marcello, ovvero presso le locali Librerie concessionarie. In Milano, presso il negozio di vendita della Libreria dello Stato, Galleria Vittorio Emanuele, 3. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La "Gazzetta Ufficiale,, e tutte le altre pubblicazioni ufficiali, sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1935

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 122 DEL 24 MAGGIO 1935-XIII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 30: **Istituto per il credito navale**: Elenco dei titoli rappresentanti obbligazioni « serie speciale 5 per cento », obbligazioni 6,50 per cento serie ordinaria ed obbligazioni 6,50 per cento serie speciale « Società Italia » (Flotte riunite Cosulich, Lloyd Sabaudo, Navigazione generale) sorteggiate il 15 maggio 1935-XIII, ed elenco dei titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e non ancora presentati pel rimborso.

(1406)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 marzo 1935-XIII, n. **659**.
Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1080, che modifica la tariffa doganale per taluni prodotti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1080, che modifica la tariffa doganale per taluni prodotti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 8 aprile 1935-XIII, n. **660**.
Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1171, concernente modificazioni di alcune norme sull'ordinamento ed il funzionamento della Cassa autonoma di ammortamento del Debito pubblico interno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1171, concernente modificazioni di alcune norme sull'ordinamento e il funzionamento della Cassa autonoma di ammortamento del Debito pubblico interno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 8 aprile 1935-XIII, n. **661**.
Conversione in legge del R. decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 10, concernente il trattamento doganale dei gelatinizzanti destinati alla fabbricazione di esplosivi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 10, concernente il trattamento doganale dei gelatinizzanti destinati alla fabbricazione di esplosivi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 8 aprile 1935-XIII, n. 662.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1979, concernente nuove norme per le dichiarazioni dei redditi di categoria C-2.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1979, che reca nuove norme per le dichiarazioni dei redditi di categoria *C*-2.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 8 aprile 1935-XIII, n. 663.

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 dicembre 1934, n. 1975, che reca modificazioni al regime doganale dell'« oltremare » e delle « pelli conciate ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 2 dicembre 1934, n. 1975, che reca modificazioni al regime doganale dell'« oltremare » e delle « pelli conciate ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 maggio 1935-XIII, n. 664.

Istituzione del grado di aspirante ufficiale di complemento nel Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, recante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, che provvede all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934, n. 2110;
Vista la legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di istituire, per i provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento, il grado di « aspirante ufficiale di complemento »;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito nel Regio esercito per i provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento il grado di « aspirante ufficiale di complemento », che rientra nel grado 11° dell'ordinamento gerarchico stabilito dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed agli effetti disciplinari è grado di ufficiale immediatamente inferiore a quello di sottotenente.

Art. 2.

Il grado di « aspirante ufficiale di complemento » è conferito per decreto Reale agli allievi dei corsi risultati idonei.

Art. 3.

Agli aspiranti ufficiali di complemento saranno corrisposti gli stessi assegni e le stesse indennità spettanti ai sottotenenti.
L'indennità militare, però, è ridotta di lire centocinquanta mensili lorde.

Art. 4.

La permanenza nel grado di aspirante ufficiale di complemento è fissata in mesi tre.
La nomina a sottotenente di complemento è conferita agli aspiranti ufficiali con decreto Reale, su proposta del comandante del Corpo, dopo un esperimento di tre mesi, ridotto ad un mese per coloro che debbono compiere un servizio di prima nomina di pari durata.
Il servizio prestato col grado di aspirante va in deduzione di quello da prestare come ufficiale di complemento per completare la ferma.

Art. 5.

L'anzianità assoluta di nomina a sottotenente di complemento viene stabilita — indipendentemente dalla durata del servizio di prima nomina e dal turno cui l'ufficiale viene assegnato pel servizio stesso — al primo giorno del mese successivo a quello in cui gli aspiranti compiono tre mesi di permanenza nel grado.

L'anzianità relativa di nomina ad aspirante ufficiale di complemento viene stabilita sulla base della graduatoria dei corsi. Tale anzianità rimane immutata all'atto della nomina degli idonei a sottotenenti di complemento.

Art. 6.

Gli aspiranti ufficiali di complemento riconosciuti non meritevoli della nomina a sottotenente conservano il loro grado.

In caso di richiami in servizio di durata complessiva non inferiore ad un mese, i comandanti di Corpo potranno nuovamente proporli, se del caso, per la nomina a sottotenente, nomina che verrà conferita con anzianità decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato compiuto il suddetto periodo di richiamo.

Art. 7.

È data facoltà al Ministro per la guerra di emanare le norme per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Il presente decreto, che avrà vigore dal 1° novembre 1934, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 360, *foglio* 109. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 aprile 1935-XIII, n. 665.
Modificazioni all'ordinamento della Reale Accademia della Crusca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 11 marzo 1923-I, n. 735, che disponeva il nuovo ordinamento della Reale Accademia della Crusca, sopprimendo la Commissione per i testi di lingua;

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Veduto il R. decreto-legge 21 settembre 1933-XI, n. 1333, convertito in legge con la legge 12 gennaio 1934-XII, n. 90, contenente provvedimenti per le Accademie, gli Istituti e le Associazioni di scienze, lettere ed arti;

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-V, n. 100;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Reale Accademia della Crusca si compone di dieci membri, nominati a vita con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale.

Di essi sei almeno devono essere residenti a Firenze.

Per le successive proposte, in caso di vacanze di posti, dopo la nomina dei primi dieci accademici, il Ministro per l'educazione nazionale terrà conto delle designazioni eventualmente fatte dall'Accademia stessa ai termini del seguente art. 2.

Art. 2.

Ove debbasi far luogo a nuove designazioni, l'Accademia sarà convocata dal presidente in adunanza straordinaria che non sarà valida, in prima convocazione, se non vi interverranno almeno i due terzi degli accademici in carica, e in seconda convocazione — la quale non potrà tenersi nello stesso giorno della prima — almeno la metà.

Sarà designato il candidato che avrà raccolta la maggioranza dei voti.

In caso di parità di voti avrà la prevalenza il voto del presidente.

Qualora anche in seconda convocazione non si raggiungesse il numero dei presenti necessario per la validità dell'adunanza, o qualora nessuno dei candidati ottenesse la maggioranza dei suffragi, il Ministro per l'educazione nazionale prescinderà dalla designazione dell'Accademia.

Art. 3.

L'Accademia ha un presidente, un segretario e una Giunta composta di tre membri.

Essi costituiscono il Consiglio direttivo; durano in carica un triennio e sono confermabili.

L'Accademia ha inoltre un Collegio di revisori dei conti, composto di tre accademici, dei quali due come effettivi ed uno come supplente.

Il presidente è nominato dagli accademici.

Egli sceglie a sua volta, tra quelli residenti in Firenze, quattro accademici cui conferire rispettivamente la carica di segretario e di componenti della Giunta esecutiva.

I revisori dei conti sono nominati annualmente nell'adunanza generale degli accademici.

Art. 4.

La nomina del presidente è fatta dall'Accademia in adunanza generale presieduta dall'accademico più anziano di età. Per la validità dell'adunanza è necessaria la presenza in prima convocazione dei due terzi almeno degli accademici in carica ed in seconda convocazione, la quale non potrà aver luogo nello stesso giorno della prima, di almeno la metà.

Sarà nominato l'accademico che conseguirà la maggioranza dei voti.

Qualora nessuno degli accademici ottenesse la maggioranza dei voti, chi presiede l'assemblea ne riferirà al Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 5.

Gli accademici possono proporre che siano aggregati alla Accademia soci corrispondenti in numero, però, non maggiore di quindici.

Le proposte relative sono approvate dall'Accademia con le modalità di cui all'art. 2.

La nomina ha luogo con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

Possono nominarsi soci corrispondenti anche stranieri, purchè il loro numero non superi la metà dei soci corrispondenti nazionali.

Art. 6.

Gli accademici della Crusca e i soci corrispondenti nazionali devono, entro tre mesi dalla comunicazione della propria nomina, prestare il giuramento nella formula seguente:

« Giuro di essere fedele al Re, ai Suoi Reali Successori ed al Regime Fascista, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato e di esercitare l'ufficio affidatomi con animo di concorrere al maggior sviluppo della cultura nazionale ».

Il giuramento è prestato dal presidente nelle mani del Ministro per l'educazione nazionale e dagli accademici e soci nelle mani del presidente.

Chi non ottemperi all'obbligo di cui al comma precedente s'intende decaduto dal grado.

Art. 7.

Il presidente ha la rappresentanza legale e la direzione generale dell'Accademia; firma gli atti relativi alla gestione economica; cura l'osservanza del presente statuto e del regolamento di cui al successivo art. 14; presiede le adunanze e ne regola le discussioni.

In caso di impedimento o di mancanza del presidente, ne assume le funzioni il componente della Giunta più anziano di età.

Art. 8.

Il segretario compila i processi verbali delle adunanze; attende alla corrispondenza di ufficio, alla conservazione degli atti e alle pubblicazioni dell'Accademia; assiste il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne controfirma gli ordini di riscossione e di pagamento.

In caso di impedimento o di mancanza del segretario, ne assume le funzioni il componente della Giunta meno anziano di età.

Art. 9.

Il Consiglio direttivo cura l'amministrazione dell'Accademia, in conformità del presente statuto, e con le modalità che saranno stabilite nel regolamento. Compila il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo e li presenta all'adunanza generale degli accademici per l'approvazione.

I revisori dei conti intervengono alle adunanze del Consiglio direttivo e curano che la gestione si svolga con l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari.

Esaminano i rendiconti consuntivi e ne riferiscono per iscritto, all'adunanza generale dell'Accademia, la quale delibera in merito.

Art. 10.

Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, da donazioni o comunque da destinarsi ad incremento del patrimonio, devono, salvo il disposto del 2° comma del presente articolo, subito essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o garantiti dallo Stato.

Ogni altro diverso impiego delle somme di cui sopra, da farsi in vista dei bisogni dell'Accademia, dev'essere preventivamente autorizzato dal Ministero dell'educazione nazionale, salvo, ove occorra, l'autorizzazione Sovrana ai sensi della legge 5 giugno 1850, n. 1037, sugli acquisti di corpi morali.

Le entrate sono versate in conto corrente postale, ovvero, previa l'autorizzazione del Ministero dell'educazione nazionale, in conto corrente presso Casse di risparmio ordinarie o Istituti di credito designati dal Consiglio direttivo dell'Accademia.

I pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto che disimpegnano il servizio di cassa, su ordini di pagamento, salvo per le minute spese, cui provvede il segretario dell'Accademia su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio direttivo entro il limite di L. 500.

L'anticipazione verrà reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 11.

L'Accademia terrà almeno un'adunanza generale all'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo e per deliberare sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo.

Il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo, dopo che siano stati approvati dall'adunanza generale, devono trasmettersi per il visto al Ministero dell'educazione nazionale.

Il Ministero suddetto curerà a sua volta che il rendiconto consuntivo sia inviato alla Corte dei conti per la dichiarazione di regolarità.

Art. 12.

Il ruolo organico del personale d'ordine e subalterno dell'Accademia, stabilito in conformità della tabella n. 35, allegato II, e n. 21, allegato IV, annesse al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è soppresso.

A decorrere dal 1° luglio 1935 la somma stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per le retribuzioni spettanti al personale d'ordine e di servizio di cui al precedente comma, resta consolidata a favore dell'Accademia stessa in aggiunta alla dotazione ordinaria di cui essa gode a norma dell'art. 15.

Art. 13.

Sono salvi i diritti quesiti dal personale presentemente in servizio dell'Accademia, al cui mantenimento essa provvederà attenendosi alle norme del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.

L'onere inerente al trattamento di quiescenza del personale d'ordine e subalterno presentemente in servizio, è ripartito tra lo Stato e l'Accademia, in relazione alla durata del servizio prestato anteriormente e posteriormente al 1° luglio 1935.

Al trattamento di quiescenza del personale assunto dopo la data suddetta provvederà l'Accademia ad esclusivo suo carico.

Art. 14.

L'Accademia determinerà con proprio regolamento le norme per il funzionamento dei suoi servizi e per il personale di cui esso intende avvalersi, stabilendone la dotazione orga-

nica, il trattamento economico d'attività e di quiescenza e lo stato giuridico, fatta salva l'osservanza del disposto dell'art. 11, ultimo comma, del R. decreto 14 aprile 1934-XII, n. 561.

Detto regolamento sarà approvato con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.

Art. 15.

È assegnata all'Accademia della Crusca una dotazione annua di L. 24.000 perchè provveda alle spese ordinarie, comprese quella per la pubblicazione del Bollettino.

Detta dotazione farà carico sul capitolo 110 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario 1934-35, ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Art. 16.

Entro il mese di dicembre di ogni anno il presidente trasmetterà, per la preventiva approvazione, al Ministero dell'educazione nazionale, un elenco dei premi da mettere eventualmente a concorso o da conferire durante l'anno successivo.

Parimenti saranno trasmesse al Ministero le relazioni delle Commissioni giudicatrici.

Art. 17.

Entro il mese di gennaio di ogni anno il presidente trasmetterà al Ministero dell'educazione nazionale, una relazione sull'attività svolta dall'Accademia nell'anno precedente.

Art. 18.

Sono abrogate le norme del R. decreto 11 marzo 1923, numero 775, in quanto contrastino col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 64. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1935-XIII, n. 666.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS. Sacramento, con sede in S. Giorgio di Modica (Ragusa).

N. 666. R. decreto 18 febbraio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del SS. Sacramento, con sede in S. Giorgio di Modica (Ragusa).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 7 marzo 1935-XIII, n. 667.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Principessa di Piemonte », con sede in Faella Valdarno, frazione di Piandiscò.

N. 667. R. decreto 7 marzo 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Principessa di Piemonte », con sede in Faella Valdarno, frazione di Piandiscò, viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 18 marzo 1935-XIII, n. 668.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Conte Luigi Martinengo », con sede in Cossirano, frazione di Trenzano.

N. 668. R. decreto 18 marzo 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Conte Luigi Martinengo », con sede in Cossirano, frazione di Trenzano, viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 21 marzo 1935-XIII, n. 669.

Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Claino con Osteno (Como).

N. 669. R. decreto 21 marzo 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Claino con Osteno (provincia di Como).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 25 marzo 1935-XIII, n. 670.

Approvazione dello statuto organico dell'Opera pia Ricovero-ospedale « La Memoria », con sede in Gavardo.

N. 670. R. decreto 25 marzo 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico dell'Opera pia Ricovero-ospedale « La Memoria », con sede in Gavardo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1935 - Anno XIII

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1935-XIII.
Istituzione di una Scuola professionale per infermiere religiose presso l'Ospedale « Benito Mussolini », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la domanda prodotta dal presidente dell'Opera pia Ritiro dell'Addolorata, nelle Budrie di Caprara, in comune di San Giovanni in Persiceto, eretta in ente morale con decreto Reale in data 16 novembre 1890, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad istituire una Scuola professionale per infermiere religiose presso l'Ospedale « Benito Mussolini », in Bologna, nonchè il riconoscimento della capacità giuridica della Scuola stessa;

Ritenuta l'assoluta necessità ed urgenza di provvedere in merito alla predetta domanda, con riserva di sottoporre gli atti, anche per quanto concerne il progetto tecnico-sanitario per l'impianto ed il funzionamento della suindicata Scuola, nonchè i relativi statuto e regolamento speciale, al parere del Consiglio superiore di sanità, appena sarà ricostituito a norma del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 21 novembre 1929, n. 2330, esecutivo del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832;

Decreta:

L'Opera pia Ritiro dell'Addolorata, nelle Budrie di Caprara, in comune di San Giovanni in Persiceto, è autorizzata a istituire una Scuola professionale per infermiere religiose presso l'Ospedale « Benito Mussolini », in Bologna.

È riconosciuta alla Scuola medesima la capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento dei propri fini e di stare in giudizio per le azioni che ne conseguono.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Bologna.

Roma, addì 6 aprile 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro per l'interno*:
BUFFARINI.

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

(1353)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1935-XIII.
Nomina del commissario governativo per la Cassa rurale « Sacra Famiglia » di Genazzano (Roma).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Considerato che le presenti condizioni della Cassa rurale « Sacra Famiglia » di Genazzano (Roma), rendono opportuno lo scioglimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario governativo;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale « Sacra Famiglia » di Genazzano (Roma) è sciolto e il sig. cav. dott. Giuseppe Baldassarre è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1932, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 maggio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(1349)

AVVISO DI RETTIFICA.

Nella legge 8 aprile 1935-XIII, n. 503, concernente lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 maggio 1935, n. 106, al Titolo I - Spesa ordinaria - Categoria I - Spese effettive - Spese generali, ove sono indicati i capitoli numeri 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 deve invece leggersi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COLONIE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le colonie ha presentato alla Camera dei deputati il giorno 22 maggio c. a. il disegno di legge per la convalida del R. decreto-legge 11 marzo 1935-XIII, n. 618, riguardante aggiunte e modificazioni alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine e provenienza dalle Colonie italiane.

(1401)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

152ª Estrazione delle obbligazioni della ferrovia Torino-Cuneo (2ª emissione).

Si notifica che nel giorno di sabato 15 giugno 1935-XIII, alle ore 9, in Roma, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 152ª estrazione delle obbligazioni della ferrovia Torino-Cuneo (2ª emissione) passate a carico dello Stato in virtù del R. decreto 23 dicembre 1859, n. 3821.

La quantità delle obbligazioni da estrarsi risulta dal piano di ammortamento riportato a tergo dei titoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1° luglio 1935, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 maggio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1388)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

131ª Estrazione delle obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano.

Si notifica che nel giorno di venerdì 21 giugno 1935-XIII, alle ore 10, in Roma, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 131ª estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Vigevano-Milano, assunte dallo Stato in forza della Convenzione 25 luglio 1917, approvata con decreto Luogotenenziale 28 settembre 1917, n. 1804.

Le serie di obbligazioni da estrarsi sono indicate nel piano di ammortamento riportato a tergo dei titoli.

I numeri delle serie sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1° luglio 1935, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 maggio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1389)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica di Guspini e Pabillonis (Cagliari).

Con decreto del 9 maggio 1935-XIII, n. 3470, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha approvato il nuovo statuto del Consorzio di bonifica di Guspini e Pabillonis (Cagliari), con sede in Cagliari, deliberato dal commissario straordinario dell'ente il 18 febbraio 1935-XIII

(1360)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Varianti al concorso a posti di inserviente nel ruolo dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1934 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 16 novembre 1934, n. 269) col quale fu indetto un concorso per titoli a tre posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Visto il R. decreto 3 dicembre 1934, n. 2032 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 dicembre 1934), che alla tabella del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvata con R. decreto 12 giugno 1931, n. 915, aggiunge due posti di agente tecnico e nello stesso tempo sopprime nella medesima tabella un posto di inserviente;

Ritenuto che, in seguito a tale soppressione, i posti vacanti nel grado d'inserviente sono ora ridotti a due;

Decreta:

I posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, messi a concorso per titoli col succitato decreto Ministeriale 20 ottobre 1934, sono ridotti da tre a due.

Roma, addì 16 aprile 1935 - Anno XIII

Il Ministro: RAZZA.

(1404)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Varianti al concorso nazionale a premi per lo studio e la compilazione di un progetto di nave da carico.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 marzo 1934-XII, n. 673, convertito in legge 14 giugno 1934, n. 1156, che autorizza a bandire un concorso nazionale a premio per lo studio e la compilazione di un progetto di nave da carico;

Visto il decreto Ministeriale 28 aprile 1934-XII, che approva le norme relative al concorso suddetto;

Visto il decreto Ministeriale 4 gennaio 1935-XIII, che provvede alla nomina della Commissione per l'esame dei progetti presentati in relazione al bando di concorso di cui sopra;

Ritenuta l'opportunità di stabilire un più lungo periodo di tempo per i lavori della Commissione predetta e di completarne la sua composizione con altri elementi;

Decreta:

Art. 1.

Alla Commissione per l'esame dei progetti di nave da carico nominata con decreto Ministeriale 4 gennaio 1935-XIII, sono aggregati a titolo consultivo, senza voto:

Tenente generale Giulio Ingianni, direttore generale della Marina mercantile;

Dott. ing. Enrico Gobbi.

Alla Commissione è altresì aggregato con mansioni di segreteria:

Dott. ing. Enrico Mengoni.

Art. 2.

Il termine di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 4 gennaio 1935-XIII, è prorogato al 30 giugno 1935-XIII.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 marzo 1935 - Anno XIII

Il Ministro: BENNI.

(1405)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.